

Comune di San Secondo di Pinerolo

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 29.06.2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 22.02.2002

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO PRIMO NORME GENERALI	28	Divieto di alterazione.
1	Oggetto del regolamento.	29	Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.
2	Scopi del regolamento.	30	Distanze per fossi, canali ed alberi.
3	Ambito di applicazione.	31	Espurgo di fossi, canali e fontanili
4	Incaricati della vigilanza.	32	Potatura delle siepi
5	Operazioni di polizia giudiziaria.	33	Lavorazione – aratura terreni adiacenti strade
	TITOLO SECONDO NORME PARTICOLARI	34	Pulizia strade
	Capo I Comunioni dei pascoli - Conduzione e custodia degli animali al pascolo - Furti campestri	35	Obblighi dei frontisti di strade
6	Comunioni generali dei pascoli.	36	Abbattimento di piante lungo le strade
7	Divieto di pascolo.		Capo VI Conservazione delle strade.
8	Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.	37	Rinvio.
9	Pascolo abusivo.		Capo VII Malattie del bestiame
10	Custodia degli animali pascolanti.	38	Obbligo di denuncia
11	Pascolo notturno.	39	Isolamento per malattie contagiose
12	Transito del bestiame.	40	Seppellimento di animali morti per malattie infettive
13	Esercizio di caccia e pesca	41	Igiene degli animali nelle stalle
14	Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica.	42	Abbeveratoi per animali
15	Osservanza delle leggi.		Capo VIII Malattie delle piante – Distruzione degli animali, degli insetti, ecc. nocivi all'agricoltura.
16	Furti campestri.	43	Rinvio.
	Capo II Dei passaggi abusivi nelle proprietà private	44	Difesa contro le malattie delle piante
17	Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.	45	Uso di mezzi chimici
18	Esercizio del diritto di passaggio.	46	Lotta alla nottua e alla piralide
	Capo III Manutenzione dei canali e delle altre opere	47	Divieto della vendita di piante e sementi
19	Piantagioni e siepi		Capo IX Pastorizia e industria del latte.
20	Fabbricati, muri ed opere di sostegno	48	Rinvio
21	Manutenzione delle ripe		Capo X Della prevenzione e spegnimento degli incendi
22	Condotta delle acque	49	Divieto di appiccare fuoco.
23	Canali artificiali e manufatti sui medesimi.	50	Spegnimenti degli incendi.
	Capo IV Della spigolatura e atti consimili		Capo XI Depositi di materie esplodenti e infiammabili
24	Divieto di spigolatura.	51	Disciplina e limitazioni.
25	Frutti di piante sul confine.	52	Depositi di materie esplodenti e infiammabili.
26	Esche avvelenate		Capo XII Case coloniche
	Capo V Delle strade vicinali.	53	Costruzione di case coloniche
27	Rinvio.	54	Incameramento delle acque piovane
		55	Spandimento di liquame – modalità
		56	Stalle
		57	Concimaie
		58	Allontanamento volatili
			TITOLO TERZO NORME FINALI
		59	Norme abrogate.
		60	Entrata in vigore del presente regolamento.
		61	Pubblicità del regolamento.
		62	Usi e consuetudini.
		63	Sanzioni.
		64	Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
		65	Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco
		66	Sequestro e custodia di cose.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio di San Secondo di Pinerolo
2. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del comune di San Secondo di Pinerolo, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa in genere la cultura agraria e forestale.
3. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
 - a) per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
 - b) per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
 - c) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
 - d) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati, e per il buon regime delle acque di uso pubblico, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
 - e) per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;
 - f) per la conservazione, la manutenzione e la pulizia delle strade (vicinali), in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
 - g) per il divieto di trasportare carichi in modo contrario alla conservazione in buon stato delle strade;
 - h) circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;
 - i) per regolare l'esercizio della pastorizia e dell'industria del latte.
 - l) promuovere un rispettoso ed ordinato utilizzo delle risorse naturali, dei boschi e delle foreste presenti nel territorio comunale, coerente con le esigenze sia produttive sia di tutela della risorsa, di valorizzazione turistica e di protezione del dissesto idrogeologico.

Art. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura e la tutela dell'ambiente.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dal Sindaco o dagli agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Il servizio di polizia rurale fa capo al Sindaco che lo dirige a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia municipale, e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
2. Il Sindaco può emanare ordinanze in materia le quali, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre all'indicazione delle persone a cui sono indirizzate, l'oggetto per le quali sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, i riferimenti normativi o regolamentari e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Art. 5

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I

COMUNIONI DEI PASCOLI - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO - FURTI CAMPESTRI

Art. 6

COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI

1. Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni «generali dei pascoli su beni privati».

Art. 7

DIVIETO DI PASCOLO

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.
3. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. È vietato il pascolo di bestiame lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico.

Art. 8

CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 9
PASCOLO ABUSIVO

1. Il bestiame, sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 10
CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da persone, le quali, a detto scopo, possono avvalersi di mezzi idonei ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000

Art. 11
PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e/o tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 12
TRANSITO DEL BESTIAME

1. Coloro che debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.
2. Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione l'art. 184 del nuovo codice della strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nell'attraversare le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
4. Nelle vie e piazze è vietata la sosta del bestiame.

Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000

Art. 13
ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza la licenza prescritta.
3. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con legge e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

Art. 14

DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. È vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 15

OSSERVANZA DELLE LEGGI

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.
2. Per l'esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascoli da parte della popolazione del comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
3. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 16

FURTI CAMPESTRI

1. Gli agenti di polizia, quando sorprendano persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, senza essere in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO II

DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

Art. 17

DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI

1. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fissata dall'art. 637 del codice penale.

Art. 18

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO III
MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 19
PIANTAGIONI E SIEPI

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del codice della strada. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente provvede d'ufficio al ripristino o alla rimozione, addebitando le spese al proprietario.
5. Il Comune, nei mesi di maggio e luglio emette le ordinanze dirette alla popolazione per il taglio dei rami e delle siepi. Tali ordinanze stabiliscono il termine per l'adempimento degli obblighi da parte degli utenti.

Art. 20
FABBRICATI, MURI ED OPERE DI SOSTEGNO.

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal Sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.

Art. 21
MANUTENZIONE DELLE RIPE

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 20, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
3. Nel caso in cui gli uffici preposti accertino la potenziale pericolosità a causa di eventi atmosferici (vento, neve, piogge abbondanti) con intralcio alla circolazione stradale e pericolo per la pubblica incolumità, la chioma degli alberi deve essere governata al fine di non protendersi oltre il margine della ripa invadendo il cielo della sede stradale
4. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del codice della Strada.

Art. 22
CONDOTTA DELLE ACQUE

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 23, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non si riversino sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.

Art. 23
CANALI ARTIFICIALI E MANUFATTI SUI MEDESIMI.

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
3. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.

CAPO IV DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 24 DIVIETO DI SPIGOLATURA

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000

Art. 25 FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 26 ESCHE AVVELENATE

1. Non è in alcun caso ammesso spargere esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche adoperate possano recare danno all'uomo, ad animali domestici, alla fauna protetta.

CAPO V DELLE STRADE VICINALI

Art. 27 RINVIO

1. La materia trova disciplina:
 - nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51, 52, 53, 54 e 84;
 - nel D.L. luogotenenziale 1 o settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925, n. 473;
 - nella legge 12 febbraio 1958, n. 126;
 - nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Art. 28
DIVIETO DI ALTERAZIONE

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 29
DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

2. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000

Art. 30
DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

2. Per la distanza dagli alberi ad alto fusto si dovranno osservare le seguenti distanze:

- a. Metri 15 dal confine del vicino anche se diviso da balere, rogge, canali;
- b. Metri 6 dal ciglio di strade provinciali, comunali, interpoderali, fermo restando sempre la distanza di metri 15 dal confinante esistente oltre la strada;
- c. Metri 4 dai corsi d'acqua con apertura alveo superiore a 4 metri;
- d. Metri 3 nei terreni censiti a catasto a bosco ad alto fusto prima del 31.12.1990;
- e. Metri 3 per piante ornamentali o da giardino;

3. Le piante ad alto fusto poste a distanza minore vanno ceduate ogni 3 anni. Si considerano ad alto fusto, ai sensi dell'art. 892 del Codice Civile, gli alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

4.a) Per gli alberi di non alto fusto è necessario arretrarsi di almeno metri 3 dalla linea di confine;

b) per le viti dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 1,5 metri dal confine del vicino e di metri 0,5 dal ciglio di canali, fossi e balere;

c) per gli arbusti, le siepi vive ecc., dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 0,5 metri dal confine del vicino e di metri 0,5 dal ciglio di canali, fossi e balere.

Art. 31
ESPURGO DI FOSSI, CANALI E FONTANILI

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. I fossi delle strade comunali e rurali, nonché i fossi divisorii tra i fondi e terreni presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei

consortisti e dei privati, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. È fatto divieto di occludere con materiali inerti di qualsiasi genere i fontanili esistenti. I proprietari sono altresì obbligati alla periodica manutenzione di detti fontanili.

3. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
4. Il Comune, nei mesi di maggio e luglio emette le ordinanze dirette alla popolazione ai fini degli adempimenti di cui sopra. Tali ordinanze stabiliscono il termine per l'adempimento degli obblighi.
5. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000

Art. 32 POTATURA DELLE SIEPI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.
3. Il Comune, entro la fine del mese di febbraio emette le ordinanze dirette alla popolazione per la potatura delle siepi assegnando, come termine ultimo per l'esecuzione dei lavori, la fine del mese di marzo.

Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000

Art. 33 LAVORAZIONE – ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono eseguire lavorazioni o arature dei loro fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare i mezzi senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi. Inoltre non possono coltivare un metro dal ciglio stradale.

Art. 34 PULIZIA STRADE

1. Chiunque transitando su strade comunali o interpoderali deposita terra, letame, ghiaia, detriti, liquame o qualsiasi perdita di prodotti o derrate agricole, deve provvedere al recupero immediato di tali prodotti o materiali ed alla pulizia della strada.

Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000

Art. 35 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere dalle predette strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli

sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 36

ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE

1. Ricorrendo la necessità di abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.
2. In caso di accertata necessità, può essere richiesto l'intervento della Polizia Municipale per problematiche inerenti la viabilità e per la salvaguardia della sicurezza e della incolumità delle persone.

CAPO VI

CONSERVAZIONE DELLE STRADE

Art. 37

RINVIO

1. La materia è compiutamente disciplinata:
 - dal nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VII

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 38

OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 05.06.1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 39

ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità

Art. 40

SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 08.02.1954, n. 320 e del d.l. n. 508/1992, art. 3, comma 4.

Art. 41

IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

Art. 42

ABBEVERATOI PER ANIMALI

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

CAPO VIII

MALATTIE DELLE PIANTE - DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 43

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capo, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti la materia, e precisamente:
 - T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
 - regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
 - decreto legge n. 508/1992;
 - legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 44

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
2. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
3. Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
4. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 45
USO DI MEZZI CHIMICI

1. La disinfezione dei pioppi, il diserbo, lo spargimento di anticrittogamici nei pressi di abitazioni deve avvenire nei giorni privi di vento e lontano degli orari dei pasti.

Sanzioni amministrative da £. 200.000 a £. 1.000.000 - oblazione in via breve £. 400.000

Art. 46
LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Art. 47
DIVIETO DELLA VENDITA DI PIANTE E SEMENTI

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, di parti di piante o sementi destinate alla coltivazione, esposte all'infestazione di malattie diffusibili.
2. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

CAPO IX
PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 48
RINVIO

1. La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione.

CAPO X
DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 49
DIVIETO DI APPICCARE FUOCO

1. Non si può dare fuoco, nei campi e nei boschi, a stoppie, erba, fieno e materiale vario di risulta a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di dare fuoco, nei campi, alle stoppie prima del 30 agosto.
4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 50
SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica possono richiedere l'opera della locale squadra Anticendi boschivi e degli abitanti validi presenti.

CAPO XI
DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 51
DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti. Per la coltivazione del riso in acqua occorre attenersi al regolamento provinciale in zona agricola.
2. E' consentito lo spargimento di concimi organici e anticrittogamici fino ai confini della proprietà, anche se confinanti con abitazioni.
(Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000)
3. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 52
DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 6 aprile 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 266) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.
3. In caso di costruzione o gestione di depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosivi ed infiammabili, da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

CAPO XI
CASE COLONICHE

Art. 53
COSTRUZIONE DI CASE COLONICHE

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria e le norme previste dal P.R.G.C..
2. Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 54
INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

2. Le acque provenienti da paddock o concimaie non possono essere convogliate in fossi o bealere ma devono essere raccolte in vasche a tenuta.

Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000.

Art. 55

SPANDIMENTO DI LIQUAME - MODALITÀ'

1. E' vietato lo spandimento a ruscellamento;
2. E' vietato lo spandimento nei giorni di vento.
3. E' vietato lo spargimento nelle aree di cava.
4. E' vietato lo spargimento nei terreni non adibiti a coltivazioni agricole. Non sono consentiti quantitativi maggiori per ettaro e per anno sulle seguenti colture:
 - MAIS E GRANO 200 mc
 - PIOPPETO 250 mc
 - PRATO 100 mc
5. Il liquame sparso nei terreni agricoli situati nel concentrico e in quelli che distano meno di 100 mt. da case di civile abitazione deve essere interrato subito dopo essere stato sparso e comunque entro e non oltre le 6 ore dallo spandimento.
6. E' vietato il trasporto e lo spandimento nei mesi da aprile a settembre dalle ore 10 alle ore 16 e nei mesi da ottobre a marzo dalle ore 11 alle ore 14.

Sanzione amministrativa da £. 600.000 - oblazione in via breve £. 200.000

Art. 56

STALLE

1. Le stalle con tre o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché del regolamento comunale d'igiene.
2. Nel concentrico, fatte salve le situazioni oggi esistenti, è fatto divieto allevare animali che non siano finalizzati alla compagnia dell'uomo.

Art. 57

CONCIMAIE

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.
2. Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, questo andrà trasportato con mezzi idonei a tenuta stagna. I mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Sanzioni amministrative da £. 100.000 a £. 600.000 - oblazione in via breve £-. 200.000

Art. 58

ALLONTANAMENTO VOLATILI

1. E' vietato nelle ore notturne e dalle ore 12 alle ore 16 l'utilizzo di congegni per l'allontanamento dei volatili del tipo "cannoni a gas".

TITOLO III NORME FINALI

Art. 59 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 60 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 61 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 62 USI E CONSUETUDINI

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 63 SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato o salvi i casi in cui la violazione sia punita con una disposizione speciale o per la medesima sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 1.000.000

Art. 64 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 65 OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000;

2. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
- a. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
3. La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 66

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.